

Cosa è l'imposta di soggiorno? Chi la deve pagare? Come si calcola?

0

L'articolo 4 del [Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23](#) [1] ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La norma nazionale dà facoltà alle amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.

Per conoscere le aliquote/tariffe, riduzioni, esenzioni e le scadenze previste consulta questa [guida veloce](#) [2].

Ulteriori approfondimenti sulla normativa nazionale Chi la deve pagare?

L'imposta di soggiorno deve essere pagata dai **non residenti** nel Comune che alloggiano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, come definite dalla normativa regionale in vigore.

Le esenzioni dal pagamento sono definite dal Regolamento comunale.

Come si calcola l'imposta di soggiorno?

L'imposta si applica per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale, tenuto conto della classificazione delle strutture medesime.

Come e quando effettuare il versamento

I soggetti passivi versano l'imposta di soggiorno al gestore della struttura. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "*operazione fuori campo applicazione I.V.A.*". In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive provvedono a riversare al Comune le somme riscosse in base alle tempistiche e alle modalità definite dal Regolamento comunale.

Il versamento dell'imposta riscossa può avvenire con **bonifico bancario** o pagamento mediante **c/c postale** a favore del Comune, o con altre forme di versamento attivate dal Comune, indicando nell'apposita causale:

- "*ids*" quale acronimo di "imposta di soggiorno"
- finestra temporale di riferimento

-
- denominazione della struttura ricettiva.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

La dichiarazione dell'imposta di soggiorno

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare al Comune una **dichiarazione [3]**, con la periodicità stabilita da ogni singola amministrazione con l'indicazione dei seguenti dettagli:

- numero dei pernottamenti imponibili
- numero dei soggetti esenti
- generalità dei soggetti passivi inadempienti
- imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima
- ogni eventuale ulteriore informazione utile ai fini del computo dell'imposta.

La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.

Le dichiarazioni devono essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione dai gestori delle strutture ricettive e messe a disposizione del Comune in caso di richiesta.

Conto della gestione dell'agente contabile

I gestori delle strutture ricettive, per le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno, risultano agenti contabili di fatto e pertanto devono trasmettere al Comune il conto della propria gestione mediante l'utilizzo di apposito modello approvato con [Decreto del Presidente della Repubblica 31/01/1996, n. 194](#) [4].

Richiesta di rimborso per errato versamento al Comune da parte dei gestori

Se sei un gestore e hai pagato in più, hai diritto al **rimborso**. La richiesta di rimborso deve essere obbligatoriamente presentata **entro cinque anni** dal giorno del pagamento. L'eccedenza può anche essere recuperata mediante compensazione con i versamenti successivi, su richiesta del gestore, secondo le modalità definite dal Regolamento comunale.

Tutti gli adempimenti dei gestori in breve

I gestori delle strutture ricettive sono obbligati ad assolvere i sotto elencati adempimenti:

-
- informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno
 - richiedere il pagamento dell'imposta con ricevuta nominativa non fiscale oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A."
 - richiedere l'apposita documentazione o autocertificazione al cliente esente dal pagamento dell'imposta
 - richiedere l'apposita documentazione o autocertificazione al cliente inadempiente dal pagamento dell'imposta (e trasmetterla al Comune, se previsto), segnalando al Comune le generalità in caso di rifiuto
 - riversare all'ente l'imposta riscossa
 - dichiarare annualmente i dati relativi all'imposta di soggiorno
 - trasmettere al Comune il conto della gestione.

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/faq/cosa-e-limposta-di-soggiorno-chi-la-deve-pagare-come-si-calcola>

Links:

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Adecreto.legislativo%3A2011-03-14%3B23>

[2] <https://lombardia.master.globogis.eu/faq/guida-impostadisoggiorno>

[3] <https://lombardia.master.globogis.eu/dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno>

[4] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A1996-01-31%3B194>